**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 2020**

**Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,**

**n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione**

**dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero**

**territorio nazionale. (20A02352)**

*(GU n.108 del 27-4-2020)*

 IL PRESIDENTE

 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

 Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

 Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23

febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25

febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio

2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°

aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del

2 aprile 2020;

 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10

aprile 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili

sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020;

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero

territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del

20 marzo 2020;

 Vista l'ordinanza del Ministro della salute di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 marzo 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui

e' stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite

trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e

terrestre;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo

2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020,

con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1

del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;

 Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come un'emergenza di sanita' pubblica di rilevanza

internazionale;

 Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale

della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19

e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

 Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

 Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

 Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

 Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera ff) del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, il

Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio

erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di

linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in

relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo

fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione

deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il

sovraffollamento dei mezzi di trasporti nella fasce orarie della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e che il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il

Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere

l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni

sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche

internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e marittimo e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,

agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;

 Preso atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 l'elenco dei

codici di cui all'allegato 3 del medesimo decreto puo' essere

modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito

il Ministro dell'economia e delle finanze;

 Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile

2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo

del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e

successive modificazioni e integrazioni;

 Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e dei

trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole

alimentari e forestali, dei beni e delle attivita' culturali e del

turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica

amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli

affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente della

Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

 Decreta:

 Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio

 nazionale

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti

misure:

 a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate

esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per motivi di

salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare

congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento e il

distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate

protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto divieto a

tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di

trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a

quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate

esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

e' in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,

abitazione o residenza;

 b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e

febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio

domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il

proprio medico curante;

 c) e' fatto divieto assoluto di mobilita' dalla propria

abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della

quarantena ovvero risultati positivi al virus;

 d) e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi

pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura

di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il

rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

 e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini

pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto

dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza interpersonale

di un metro; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di

specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il

rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree

attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

 f) non e' consentito svolgere attivita' ludica o ricreativa

all'aperto; e' consentito svolgere individualmente, ovvero con

accompagnatore per i minori o le persone non completamente

autosufficienti, attivita' sportiva o attivita' motoria, purche'

comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di

almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per

ogni altra attivita';

 g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni

ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di

consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto

di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di

diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti,

professionisti e non professionisti - riconosciuti di interesse

nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal

Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni,

in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a

manifestazioni nazionali ed internazionali - sono consentite, nel

rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun

assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive

individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del

comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della

Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio per lo

Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, su proposta del

CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,

le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e

gli Enti di Promozione Sportiva;

 h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

 i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli

spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi

compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e

fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a

titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni

private, eventi di qualunque tipologia ed entita', cinema, teatri,

pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,

discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni

attivita'; l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata

all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di

persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei

luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di

rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le

cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri

con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un

massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi

preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie

respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro;

 j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e

degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del

codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

 k) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui

all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,

nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione

superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta

Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali,

master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,

nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da

altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti

privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di

attivita' formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i

corsi di formazione specifica in medicina generale. I corsi per i

medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire

anche in modalita' non in presenza. Al fine di mantenere il

distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di

aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi

collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di

ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la

pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili

concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non

facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

 l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado;

 m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della

sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilita';

 n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della

sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere

svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle

medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle

specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e

le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria

funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni

caso individuandone le relative modalita', il recupero delle

attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni

altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al

completamento del percorso didattico; nelle universita', nelle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli

enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini,

attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed

esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a

condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale

da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di aggregazione e

che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e

protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e

della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle

persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile

rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2

nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato

dall'INAIL. Per le finalita' di cui al precedente periodo, le

universita', le istituzioni di alta formazione artistica musicale e

coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi

dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020,

n. 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle

suddette attivita';

 o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le

esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,

la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle

Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale

e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con

modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e

Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli

studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le

assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'

ai fini delle relative valutazioni;

 p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto

direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai

rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed

organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere

universitario del personale delle forze di polizia e delle forze

armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali

siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1,

lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo

2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a

distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi,

ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai

fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi

di assenza da detti corsi di formazione, comunque connessi al

fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento

del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,

l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi

corsi;

 q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione

dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata

esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita' a distanza;

per le procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto

dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e

dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;

 r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e

tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a

gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a

livello regionale;

 s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi

sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale

incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di

pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine

di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica

o congressuale;

 t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di

riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare

riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di

pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza

COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza

interpersonale di un metro;

 u) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi,

piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta

eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli

essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri

ricreativi;

 v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli

uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito

provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che

non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della

sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

 w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del

personale sanitario preposto;

 x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e

lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,

strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,

autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla

direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

 y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della

salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della

giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del

contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a

garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in

condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di

valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione

domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o

video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle

disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il

colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto

una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e

la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da evitare

l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di

misure alternative di detenzione domiciliare;

 z) sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta

eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima

necessita' individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli

esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e

grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali,

purche' sia consentito l'accesso alle sole predette attivita'. Sono

chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, i

mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi

alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le

parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di

sicurezza interpersonale di un metro;

 aa) sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra

cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione

delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che

garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un

metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel

rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di

confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto

fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti

all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate

vicinanze degli stessi;

 bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e

bevande, posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri,

nonche' nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con

esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere

solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con

obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro;

 cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona (fra

cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate

nell'allegato 2;

 dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e' sospesa ai

sensi del presente decreto sono tenuti ad assicurare, oltre alla

distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in

modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei

locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda

altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5;

 ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme

igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi

nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di

trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono

beni e servizi;

 ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche

non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo

fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione

deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il

sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le

medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo'

disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19,

riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche

internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,

agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;

 gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge

17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici, la modalita'

di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22

maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata dai datori di lavoro

privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei

principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza

degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa

di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in

via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile

sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

 hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e

privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e

di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e

dall'art. 2, comma 2;

 ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

 a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile

per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o in

modalita' a distanza;

 b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione

collettiva;

 c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e,

laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di

un metro come principale misura di contenimento, con adozione di

strumenti di protezione individuale;

 d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi

di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori

sociali;

 jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia

e delle finanze.

 Art. 2

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza

 delle attivita' produttive industriali e commerciali

 1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'

produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate

nell'allegato 3. L'elenco dei codici di cui all'allegato 3 puo'

essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico,

sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le pubbliche

amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall'art. 1 del presente

decreto; resta altresi' fermo quanto previsto dall'art. 1 del

presente decreto per le attivita' commerciali e i servizi

professionali.

 2. Le attivita' produttive sospese in conseguenza delle

disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se

organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile.

 3. Sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di

pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12

giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i

musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonche' per i

servizi che riguardano l'istruzione.

 4. E' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto,

commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e

dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e

alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque

funzionale a fronteggiare l'emergenza.

 5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto

legislativo 22 luglio 1999, n. 261, assicurano prioritariamente la

distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di

prima necessita'.

 6. Le imprese le cui attivita' non sono sospese rispettano i

contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra

il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche', per i

rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19

nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle

politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 7, e il

protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8. La mancata

attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di

protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino

delle condizioni di sicurezza.

 7. Le imprese, le cui attivita' dovessero essere sospese per

effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero per qualunque

altra causa, completano le attivita' necessarie alla sospensione,

compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di

tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal

provvedimento che determina la sospensione.

 8. Per le attivita' produttive sospese e' ammesso, previa

comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale

dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attivita' di

vigilanza, attivita' conservative e di manutenzione, gestione dei

pagamenti nonche' attivita' di pulizia e sanificazione. E'

consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso

terzi di merci giacenti in magazzino nonche' la ricezione in

magazzino di beni e forniture.

 9. Le imprese, che riprendono la loro attivita' a partire dal 4

maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita' propedeutiche alla

riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

 10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data

di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro

attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

 11. Per garantire lo svolgimento delle attivita' produttive in

condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza

giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri

territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di

adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio

sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,

all'Istituto superiore di sanita' e al comitato tecnico-scientifico

di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione

civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei

casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio

sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri

stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data

del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone

tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato

esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le

attivita' produttive delle aree del territorio regionale

specificamente interessate dall'aggravamento.

 Art. 3

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

 1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le

seguenti misure:

 a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

fornite dal Ministero della salute;

 b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o

affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati

di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire

dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta

necessita';

 c) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e

grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 4;

 d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico

sanitarie di cui all'allegato 4 anche presso gli esercizi

commerciali;

 e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui

alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

 f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata;

 g) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 4.

 2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e'

fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni

delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico,

inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui

non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della

distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di

sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non

compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti

che interagiscono con i predetti.

 3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine

di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche

auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata

barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita',

forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di

sopra del naso.

 4. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle altre

misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il

distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che

restano invariate e prioritarie.

 Art. 4

 Disposizioni in materia di ingresso in Italia

 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,

lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,

tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o

terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare

al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e

dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o

armatori, di:

 a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.

1, comma 1, lettera a), del presente decreto;

 b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia

dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento

fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che

verra' utilizzato per raggiungere la stessa;

 c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario.

 2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima

dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla

misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando

l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui

la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad

adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni

di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto

e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui

all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i

momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro

tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte

dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,

con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi

possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore

provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne

risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

 3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui

al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata

all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di

insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale

situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite

dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del

mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia

non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente

mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,

indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di

sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando

l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine

all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco

ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria

competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile

Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione

civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le

modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e

l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone

sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi

COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a

segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,

lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo

privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si

svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento

fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e

all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso

l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In

caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare

tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.

 6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile

raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di

svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento

fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo

all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa

immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento

con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove

svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con

spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta

misura.

 7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di

sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai

commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a

tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,

diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,

a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione

prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione

dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il

trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le

modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,

ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad

inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda

sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di

destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.

 8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica

territorialmente competenti provvedono, sulla base delle

comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

 a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

 b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,

l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina

generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS

(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio

2020);

 c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per

motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

 d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del

soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali

conviventi;

 e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di

comparsa di sintomi;

 f) informano la persona circa la necessita' di misurare la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),

nonche' di mantenere:

 1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima

esposizione;

 2) il divieto di contatti sociali;

 3) il divieto di spostamenti e viaggi;

 4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di

sorveglianza;

 g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza

deve:

 1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;

 2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della

procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;

 3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in

ospedale, ove necessario;

 h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

 9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:

 a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

 b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede

legale in Italia;

 c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal

territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),

del presente decreto.

 10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

 Art. 5

 Transiti e soggiorni di breve durata in Italia

 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per

comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72

ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48

ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite

trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o

terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare

al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28

dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e

dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o

armatori, di:

 a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in

Italia;

 b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo

di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per

raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'

abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di

ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per

effettuare i trasferimenti;

 c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli

obblighi:

 a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della

lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio

nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza

sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno

indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;

 b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale

situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione

dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

 3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima

dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla

misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando

l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la

predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad

adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni

di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto

e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui

all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti

i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro

tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte

dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,

con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi

possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore

provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne

risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.

 4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i

motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se

asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale

circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.

 5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per

comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72

ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48

ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,

mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di

ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una

dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante

l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le

verifiche da parte delle competenti Autorita', di:

 a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in

Italia;

 b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo

di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per

raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di

soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato

utilizzato per effettuare i trasferimenti;

 c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante la permanenza in Italia.

 6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,

altresi', gli obblighi:

 a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare

immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il

periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un

periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il

luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;

 b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale

situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione

dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici

appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

 7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con

mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro

Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare

immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di

prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di

ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi

COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'

all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici

appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel

territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e

comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del

periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli

obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza

sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.

 8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e

4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano

ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato

(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di

insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al

Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,

nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,

ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in

un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localita' del

territorio nazionale, sono comunque tenuti:

 a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,

a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai

sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in

modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte

dei vettori o armatori, di:

 1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;

 2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di

destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e

del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la

destinazione finale;

 3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante la permanenza in Italia;

 b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate

all'interno delle aerostazioni.

 9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con

destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la

comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4,

comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e

nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di

destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4,

comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di

linea utilizzato per fare ingresso in Italia.

 10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:

 a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

 b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede

legale in Italia;

 c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

 d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal

territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel

rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)

del presente decreto.

 11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

 Art. 6

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

 1. Al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da

parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.

 2. E' fatto divieto a tutte le societa' di gestione, agli armatori

ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi

di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli gia'

presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del

presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.

 3. Assicurata l'esecuzione di tutte le misure di prevenzione

sanitaria disposte dalle competenti Autorita', tutte le societa' di

gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane

impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i

passeggeri presenti a bordo nel porto di fine crociera qualora non

gia' sbarcati in precedenti scali.

 4. All'atto dello sbarco nei porti italiani:

 a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in

Italia sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso

in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in

Italia. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a

segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria

per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

 b) i passeggeri di nazionalita' italiana e residenti all'estero

sono obbligati a comunicare immediatamente il proprio ingresso in

Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza

sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici

giorni presso la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco in

Italia al citato Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di

essere immediatamente trasferiti per mezzo di trasporto aereo o

stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare

tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il

tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;

 c) i passeggeri di nazionalita' straniera e residenti all'estero

sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a

carico dell'armatore.

 5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono

a raggiungere la residenza, domicilio, dimora abituale in Italia

ovvero la localita' da essi indicata all'atto dello sbarco

esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.

 6. Salvo diversa indicazione dell'Autorita' sanitaria, ove sia

stata accertata la presenza sulla nave di almeno un caso di COVID-19,

i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei

termini definiti dall'Autorita' sanitaria, sono sottoposti a

sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario presso la localita'

da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente

trasferiti presso destinazioni estere, con trasporto protetto e

dedicato, e spese a carico dell'armatore.

 7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche

all'equipaggio in relazione alla nazionalita' di appartenenza. E'

comunque consentito all'equipaggio, previa autorizzazione

dell'Autorita' sanitaria, porsi in sorveglianza sanitaria ed

isolamento fiduciario a bordo della nave.

 8. E' fatto divieto alle societa' di gestione, agli armatori ed ai

comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in

servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani

di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.

 9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della

cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

 Art. 7

 Misure in materia di trasporto pubblico di linea

 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono

espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione

del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8, nonche' delle

«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19», di

cui all'allegato 9.

 2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto

puo' integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli

utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della

diffusione del COVID-19», nonche', previo accordo con i soggetti

firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto

e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020.

 Art. 8

 Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'

 1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno

o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,

socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e

socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,

adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici

protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal

contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

 Art. 9

 Esecuzione e monitoraggio delle misure

 1. Il prefetto territorialmente competente, informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione

delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il

prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso

del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, dell'ispettorato nazionale del lavoro e del

comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,

delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,

dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia

autonoma interessata

 Art. 10

 Disposizioni finali

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del

4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17

maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e

11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle

disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

 2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu'

restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro

della salute, relativamente a specifiche aree del territorio

regionale.

 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a

statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

 Roma, 26 aprile 2020

 Il Presidente del Consiglio

 dei ministri

 Conte

Il Ministro della salute

 Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei

ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari

esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897

 Allegato 1

 Commercio al dettaglio

 Ipermercati

 Supermercati

 Discount di alimentari

 Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

 Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

 Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,

periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di

consumo audio e video, elettrodomestici

 Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in

esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi

specializzati

 Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le

telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco:

47.4)

 Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e

materiale elettrico e termoidraulico

 Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

 Farmacie

 Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di

medicinali non soggetti a prescrizione medica

 Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in

esercizi specializzati

 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per

toletta e per l'igiene personale

 Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

 Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per

riscaldamento

 Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la

lucidatura e affini

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via

internet

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per

televisione

 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per

corrispondenza, radio, telefono

 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

 Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria

 Commercio al dettaglio di libri

 Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati

 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti

 Allegato 2

 Servizi per la persona

 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

 Attivita' delle lavanderie industriali

 Altre lavanderie, tintorie

 Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

 Allegato 3

 ATECO

 01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E

SERVIZI CONNESSI

 02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI

 03 PESCA E ACQUACOLTURA

 05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)

 06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE

 07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI

 08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE

 09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE

 10 INDUSTRIE ALIMENTARI

 11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE

 12 INDUSTRIA DEL TABACCO

 13 INDUSTRIE TESSILI

 14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI

IN PELLE E PELLICCIA

 15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI

 16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I

MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO

 17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA

 18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI

 19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE

DEL PETROLIO

 20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI

 21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI

FARMACEUTICI

 22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE

 23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI

NON METALLIFERI

 24 METALLURGIA

 25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E

ATTREZZATURE)

 26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;

APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI

 27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE

PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE

 28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA

 29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI

 30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO

 31 FABBRICAZIONE DI MOBILI

 32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

 33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED

APPARECCHIATURE

 35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA

 36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

 37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE

 38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

RECUPERO DEI MATERIALI

 39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI

 41 COSTRUZIONE DI EDIFICI

 42 INGEGNERIA CIVILE

 43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI

 45 COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI

AUTOVEICOLI E MOTOCICLI

 46 COMMERCIO ALL'INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI

MOTOCICLI)

 49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE

 50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA

 51 TRASPORTO AEREO

 52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI

 53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE

 551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI

 58 ATTIVITA' EDITORIALI

 59 ATTIVITA' DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE

CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI

MUSICALI E SONORE

 60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE

 61 TELECOMUNICAZIONI

 62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA'

CONNESSE

 63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

 64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I

FONDI PENSIONE)

 65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE

ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

 66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA'

ASSICURATIVE

 68 ATTIVITA' IMMOBILIARI

 69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'

 70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE

 71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI

ED ANALISI TECNICHE

 72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO

 73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO

 74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE

 75 SERVIZI VETERINARI

 78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE

 80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE

 81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE

 81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E

AIUOLE)

 82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI SERVIZI

DI SUPPORTO ALLE IMPRESE

 84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE

OBBLIGATORIA

 85 ISTRUZIONE

 86 ASSISTENZA SANITARIA

 87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE

 88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE

 94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE

 95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA

CASA

 97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER

PERSONALE DOMESTICO

 99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI

 Allegato 4

 Misure igienico-sanitarie

 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione

in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri

luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle

mani;

 2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di

infezioni respiratorie acute;

 3. evitare abbracci e strette di mano;

 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di

almeno un metro;

 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un

fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

respiratorie);

 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare

durante l'attivita' sportiva;

 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano

prescritti dal medico;

 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

 11. e' fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali,

utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva

alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

 Allegato 5

 Misure per gli esercizi commerciali

 1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del

distanziamento interpersonale.

 2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due

volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

 3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

 4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la

disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere

disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

 5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque

in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile

garantire il distanziamento interpersonale.

 6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,

particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

 7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti

modalita':

 a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

 b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una

persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

 c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera

b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi disponibili,

differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.

 8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in

attesa di entrata.

 Allegato 6

 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

 24 aprile 2020

 Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del

Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro della salute, che avevano promosso

l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,

contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in

relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

 Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena

attuazione del Protocollo.

 Premessa

 Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da

ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal

Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti

per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza

anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli

ambienti di lavoro.

 La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire

solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che

lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del

Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina

la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di

sicurezza.

 Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli

ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione

dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di

tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in

sicurezza del luogo di lavoro.

 Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro

agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative

straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus.

 E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'

produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza

degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di

tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attivita'.

 In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione

delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il

Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori

sociali per tutto il territorio nazionale.

 Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il

confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei

luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze

territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'

ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal

contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare

degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni

singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.

 PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19

 L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione

e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli

ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di

COVID-19.

 Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente

protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le

indicazioni dell'Autorita' sanitaria.

 Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate

per il contenimento del COVID-19 e

 premesso che

 il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo

2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,

specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'

di produzione tali misure raccomandano:

 \* sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di

modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte

al proprio domicilio o in modalita' a distanza;

 \* siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione

collettiva;

 \* siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non

indispensabili alla produzione;

 \* assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di

protezione individuale;

 \* siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori

sociali;

 \* per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che siano

limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e

contingentato l'accesso agli spazi comuni;

 \* si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese

tra organizzazioni datoriali e sindacali;

 \* per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo utilizzo

delle modalita' di lavoro agile

 si stabilisce che

 le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione

all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal

suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di

seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive

secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa

consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare

la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire

la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

 1-INFORMAZIONE

 \* L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,

informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le

disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso

e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi

depliants informativi

 \* In particolare, le informazioni riguardano

 o l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre

(oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio

medico di famiglia e l'autorita' sanitaria

 o la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare

ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare

tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i

provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

 o l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e

del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

 o l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il

datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale

durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

 L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle

mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al

complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire

ogni possibile forma di diffusione di contagio.

 2-MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

 \* Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere

sottoposto al controllo della temperatura corporea(1). Se tale

temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito

l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel

rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno

contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni

 ----------

 (1) La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali

aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal

contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'

essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza

anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a

proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono

essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di

richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione

della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo

dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare

modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del

lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

 \* Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi

intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a

chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo

le indicazioni dell'OMS(2)

 ----------

 (2) Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante

la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al

COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul

trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della

dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si

applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello

specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,

adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da

COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti

con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata

positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza

da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei

luoghi.

 \* Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

 \* L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi

all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le

modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza.

 \* Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle

aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente

disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione

del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima

collaborazione.

 3-MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

 \* Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di

ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

 \* Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere

a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per

nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle

attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla

rigorosa distanza di un metro

 \* Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno

individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire

una adeguata pulizia giornaliera

 \* Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;

qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di

pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le

regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali

aziendali di cui al precedente paragrafo 2

 \* Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va

garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni

spostamento.

 \* le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in

appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e

provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

 \* in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano

nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti

alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone

COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il

committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita'

sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali

contatti stretti.

 \* L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,

completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve

vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze

che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino

integralmente le disposizioni.

 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

 \* l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni e di svago

 \* nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei

locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei

suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro

ventilazione

 \* occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione

periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,

sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

 \* l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della

Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare

interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga)

 \* nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui

si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle

normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla

riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare

5443 del 22 febbraio 2020..

 \*

 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

 \* e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte

le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

 \* l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le

mani

 \* e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e

sapone

 \* I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a

tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in

punti facilmente individuabili.

 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 \* l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione

individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'

fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'

evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi

motivi:

 a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a

quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanita'.

 b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia

corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria

 c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido

detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\_to\_Local\_Production.pdf)

 \* qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni

organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,

ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e

sanitarie.

 \* nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei

luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a

partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si

adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che

condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,

come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL

n. 18 (art 16 c. 1)

 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

 \* l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree

fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta

all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

 \* occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

 \* occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia

giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere

dei distributori di bevande e snack.

 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

 In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

 \* disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione

o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il funzionamento

mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

 \* Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

 \* assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

 \* utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che

possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso

vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare

sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino

l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune

rotazioni

 a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca

ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro

senza perdita della retribuzione

 \* nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non

risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e

non ancora fruiti

 \* sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

 Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua

attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

 E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel

caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

 Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente

potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il

riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate

tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

 L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

 E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa

(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto

verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

 \* Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da

evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,

spogliatoi, sala mensa)

 \* dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una

porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di

detergenti segnalati da apposite indicazioni

 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 \* Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere

limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni

aziendali

 \* non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse

fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,

nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere

garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata

pulizia/areazione dei locali

 \* sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni

attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,

anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora

l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a

distanza, anche per i lavoratori in smart work

 \* Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione

professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza

maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento

dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto

all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare

ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare

ad operare come carrellista)

 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

 \* nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare

immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo

isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a

quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede

immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal

Ministero della Salute

 \* l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione

degli eventuali "contatti